



COMUNE DI LANZADA

PROVINCIA DI SONDRIO

Via San Giovanni n. 432, 23020 Lanzada (So) - Tel. 0342-45.32.43 - Fax 0342-55.63.85

ORDINANZA N. 42

Lanzada, 14 Agosto 2018

Prot. n. 2816

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta presentata in data 14.08.2018 al prot. Unione n. 2810, dal Sig. NANA Giorgio nato a Lanzada in data 26/06/1957, ivi residente in Via Ronchetti n. 110, in qualità di Presidente pro tempore dell'Associazione "Gruppo Intercomunale AIDO Valmalenco" con sede legale in Via Roma n. 120 nel Comune di Chiesa in V.co, con la quale gli Uffici di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco venivano resi edotti circa l'organizzazione della manifestazione che avrà luogo nel Comune di Lanzada in località Campo Francsia per la giornata di sabato 18 agosto 2018 dalle ore 10:00 alle ore 18:00, in occasione delle quale veniva effettuata richiesta di occupazione suolo pubblico;

Ritenuto di dover autorizzare l'Associazione suddetta all'occupazione del suolo pubblico necessario allo svolgimento della manifestazione per il 19.08.2018 dalle ore 10:00 alle ore 18:00;

Valutata la richiesta contenuta nella comunicazione di cui in premessa, relativa alla possibilità di inibire la circolazione veicolare nel tratto di strada interessato dall'evento sportivo.

Sentito in merito il parere positivo espresso dall'Amministrazione Comunale;

Vista l'art. 50 comma 10 e l'art. 107 comma 2 del D. lgs 267/2000;

Visti gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, e successive modificazioni e aggiornamenti;

Al fine del regolare svolgimento della manifestazione in premessa e la sicurezza della circolazione.

O R D I N A

**la chiusura al transito veicolare del tratto di strada comunale
Francsia/Dossi di Francsia, tra l'albergo Fior di Roccia e la loc.
Francsia, sabato 18 agosto 2018 dalle ore 10:00 fino al termine della
manifestazione prevista per le 18:00.**

Gli organizzatori dovranno:

- disporre nei punti più critici e strategici proprio personale, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- posizionare la relativa segnaletica verticale, definita con il servizio di Polizia Locale;
- predisporre nei punti più critici e strategici proprio personale, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della limitazione della circolazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli, i divieti sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di pronto soccorso, di polizia ed antincendio e a quelli al seguito della manifestazione autorizzati dall'organizzazione.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la relativa segnaletica stradale; Sono incaricati dell'esecuzione i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S. l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

Comm. Agg. Tiziano Rama



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

VALMALENCO